**TAR Lombardia Milano, Sez. IV n. 2829 del 21/11/2012 – Pres. Leo – Est. Gatti – Ric. XXX c. Provincia di Lodi**

**Acqua** – scarichi – inosservanza alle prescrizioni in autorizzazione – campionamenti - validità dei protocolli di intesa di carattere regionale

*Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico sia stata rilasciata prescrivendo il rispetto dei soli parametri indicati in una delibera Regionale dai quali non risulta espresso l’obbligo di monitorare il valore di un determinato parametro (nel caso di specie zinco) e l’autorizzazione richiama il parere preventivo dell’organo tecnico (ARPA) che prescrive la ricerca di tale parametro (in relazione a altro provvedimento regionale vigente) è legittimo l’ordine di diffida alla azienda a rispettare i limiti come indicati nelle prescrizioni.*

Fatto

La società ricorrente è il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio lodigiano, e a tal fine è autorizzata allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione sito in Comune di Terranova dei Passerini.

In data 12.4.2011 l'A.R.P.A. ha effettuato un accertamento sugli inquinanti presenti nelle dette acque di scarico, riscontrando un superamento del valore limite per il parametro "zinco" (0,571 mg/l, rispetto al limite di 0,5 mg/l).

Con il provvedimento impugnato, sulla base del visto accertamento, la Provincia ha diffidato la ricorrente al rispetto del predetto valore limite di 0,5 ml/l.

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, si deducono cinque motivi in diritto.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, contestandone la fondatezza.

All'udienza pubblica del 23.10.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Il ricorso non merita accoglimento.

1) Con il primo motivo si censura l'omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/90.

Il motivo è infondato.

Il verbale del 12.4.2011, redatto in occasione del suesposto accertamento, è stato sottoscritto anche dal Sig. Z, quale rappresentante della "parte interessata", dandosi atto che le operazioni sono state precedute da un'esplicazione dei motivi della visita, e che il campionamento si è svolto alla presenza del medesimo. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento tutte le volte in cui, come avvenuto nel caso di specie, la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione (C.S. Sez. VI 17.9.2012 n. 4925).

2) Con il secondo motivo si lamenta la mancata preventiva comunicazione dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Il motivo è parimenti infondato, per le ragioni già esposte nello scrutinio del motivo precedente; la giurisprudenza citata a supporto (T.A.R. Emilia, Bologna, Sez. I 12.5.2005 n. 716, T.A.R. Toscana, Sez. II 4.3.2009 n. 399), si riferisce infatti a fattispecie relative ad accertamenti svolti in assenza di contraddittorio.

3) Con il terzo motivo si deduce la violazione dei termini di cui all'art. 2 L. n. 241/90, per essere il provvedimento impugnato intervenuto ad oltre 11 mesi di distanza dagli accertamenti istruttori effettuati dall'A.R.P.A.

Anche tale motivo è infondato, poiché i termini del procedimento amministrativo, per come indicati nell'art. 2, L. n. 241/1990, vanno qualificati come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, sicché la loro violazione non comporta l'illegittimità dell'atto adottato tardivamente né, per l'inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere dell'amministrazione di provvedere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II 11.1.2012 n. 22).

4) Con quarto motivo si lamenta la violazione del principio di proporzionalità.

4.1.) Sotto un primo profilo, si evidenzia come l'art. 130 D.Lgs. n. 152/006 non prevederebbe alcun automatismo tra l'accertamento dell'A.R.P.A. e l'adozione del provvedimento, come invece ha ritenuto l'Amministrazione resistente.

Il motivo è infondato. L'invocato art. 130 prevede infatti che "in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico" l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad adottare una serie di provvedimenti, indicati nelle lettere da a) a c), di cui la diffida rappresenta certamente quello meno gravoso per il trasgressore.

4.2) Sotto altro aspetto, si censura la violazione del punto 6.4 comma e) della D.G.R. n. 1393 del 2.3.2011, il quale imporrebbe di riportare nei certificati di analisi la c.d. incertezza di misura, ossia la valutazione numerica di quanto il dato misurato può variare. Poiché nel caso di specie il valore della predetta "incertezza" sarebbe di 0,103 mg/l, il dato rilevato andrebbe ritenuto conforme, in quanto al di sotto del valore soglia, aumentato della detta "incertezza".

Il motivo è infondato anche sotto tale aspetto.

Con nota prot. n. 34919 del 14.3.2012, in riscontro ad un'istanza della ricorrente, l'A.R.P.A. ha effettivamente confermato che, nell'ambito degli esami per cui è causa, "non fu valutata l'incertezza della misura per il parametro zinco", e che "non fu eseguita l'analisi di conformità secondo le Linea Guida Ispra 52/2009", ciò che è pertanto incontestato tra le parti.

Tuttavia, con delibera della Giunta Regionale 4.8.2005 n. 528 è stata emanata una prima direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e con successivo decreto n. 665 del 24.1.2006 n. 665 del dirigente dell'U.O. Regolazione del mercato e programmazione, è stato approvato uno schema di un protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi, per l'attuazione della predetta direttiva, stipulato da Provincia, Autorità d'ambito, A..R.P.A. e gestori.

La citata D.G.R. n. 1393/2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 10.3.2011, che ha inteso dare attuazione alla "direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5, parte 3, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152", ha contestualmente revocato la delibera della Giunta Regionale 4.8.2005 n. 528. In particolare, quanto alla disciplina transitoria, al punto n. 3 si è previsto che i protocolli d'intesa stipulati tra i soggetti interessati per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi della D..G.R. n. 528/2005 "qualora incompatibili con i contenuti della Direttiva, siano modificati entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione".

Osserva pertanto il Collegio come l'obbligo di riportare nei certificati analisi la c.d. incertezza di misura, contenuto nel citato punto 6.4 comma e) della D.G.R. n. 1393 del 2.3.2011, non fosse presente nel precitato protocollo d'intesa approvato con decreto n. 665 del 24.1.2006 n. 665, e che, conseguentemente, l'efficacia di tale prescrizione dovesse essere ritenuta posticipata, alla modifica dei protocolli, ed in difetto, di 120 giorni, decorrenti dal 2.3.2011.

Poiché al 12.4.2011, data degli accertamenti, non risultavano ancora disposti i predetti aggiornamenti, né decorso il termine massimo per tale adempimento, deve ritenersi che l'A.R.P.A. non fosse obbligata a dare applicazione punto 6.4 comma e) della D.G.R. n. 1393 del 2.3.2011, che non è pertanto stato violato.

5) Nell'ultimo motivo si censura l'erroneità dei presupposti su cui si fonda il provvedimento impugnato, poiché l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente (determina n. 636 del 3.12.2008) prescriverebbe il rispetto dei soli parametri indicati nella tabella 2, allegato B, parte III del Reg. Regionale n. 3 del 24.3.2006, nei quali non risulterebbe incluso il parametro "zinco".

Il motivo è infondato, poiché l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente richiama il parere dell'A.R.P.A. prot. n. 36705 del 5.11.2008, in cui vengono espressamente elencati i parametri da monitorare, tra i quali rientra anche lo zinco.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in conseguenza delle evidenziate modifiche al quadro normativo di riferimento.